

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2021, n. 286

Linee Guida per la partecipazione della Regione Puglia al “Sistema delle Conferenze”. Approvazione.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dall’incaricata della P.O. “Relazioni con le Regioni e gli organi centrali e periferici dello Stato”, confermata dalla Dirigente della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici e dal Segretario Generale della Presidenza, in qualità di Referente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, riferisce quanto segue:

Visti :

- Lo Statuto della Regione Puglia, approvato con Legge regionale 12 maggio 2004, n. 7;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 7 dicembre 2020, recante approvazione del nuovo Modello Organizzativo regionale “MAIA 2.0”, che sostituisce quello precedentemente adottato con D.G.R. n. 1518/2015 pur mantenendone i principi e criteri ispiratori, ed il conseguente Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 recante adozione dell’Atto di alta organizzazione connesso al suddetto Modello organizzativo “MAIA 2.0”.

Visti altresì:

- L’Atto costitutivo della Conferenza permanente dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome del 16 gennaio 1981;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 1983 col quale è stata istituita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Conferenza Stato-Regioni);
- La Legge n. 400 del 23 agosto 1988 ed il relativo Decreto legislativo attuativo n. 418 del 16 dicembre 1989, che hanno istituzionalizzato la Conferenza Stato-Regioni, attribuendole compiti di informazione, consultazione e raccordo in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale;
- Il Decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997 che, sulla base di una delega contenuta nella prima Legge Bassanini (L. 59/1997), ha provveduto ad un’organica revisione della disciplina della Conferenza Stato-Regioni ed ha contestualmente istituito quali ulteriori organi collegiali la Conferenza Stato - Città ed Autonomie locali e la Conferenza unificata;
- La Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”, e la successiva Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3”;
- Il “Regolamento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome”, approvato in data 9 giugno 2005, successivamente oggetto di Linee interpretative del 16 giugno 2005 ed Indicazioni del 22 settembre 2005 e del 17 settembre 2015;
- Il Dossier del CINSEDO (Centro Interregionale Studi e Documentazione del Sistema delle Conferenze) del dicembre 2015 avente ad oggetto “Funzionamento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome”;
- La Delibera di Giunta Regionale n. 1763 del 27 luglio 2010, con la quale la Regione Puglia ha adottato le prime “Linee guida e di indirizzo sulla metodologia di partecipazione della Regione Puglia alla Conferenza delle Regioni e province Autonome”.

Considerato che:

- Occorre aggiornare e dettagliare le previsioni della Delibera di Giunta Regionale n. 1763 del 27 luglio

2010, sistematizzando l'attività di natura tecnica, preliminare e propedeutica alla partecipazione regionale al "Sistema delle Conferenze", richiamando le funzioni svolte dal Referente regionale del Sistema delle Conferenze e definendo il ruolo dei soggetti che – all'interno di ciascuna Struttura regionale – dovranno coordinare e gestire la partecipazione alle riunioni tecniche, assicurare adeguato supporto tecnico agli Assessori partecipanti alle Commissioni e garantire una costante interlocuzione con il Referente regionale del Sistema delle Conferenze.

- Con nota prot. n. 2791/SP del 20 novembre 2020 il Presidente della Regione Puglia ha designato il Segretario generale della Presidenza, dott. Roberto Venneri, quale Referente per la Regione Puglia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, attribuendogli il compito di tenere i contatti tra la Presidenza della Regione e la Segreteria della Conferenza medesima.

Per quanto innanzi, si ritiene opportuno procedere all'approvazione di apposite "Linee Guida per la partecipazione della Regione Puglia al Sistema delle Conferenze" volte a sistematizzare l'attività di natura tecnica, preliminare e propedeutica alla partecipazione regionale al 'Sistema delle Conferenze'.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione del presente atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo telematico o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, co. 4, lett. a) e k), della L.R. 7/1997, propone pertanto alla Giunta Regionale:

- Di condividere quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- Di approvare le "Linee Guida per la partecipazione della Regione Puglia al Sistema delle Conferenze", riportate in Allegato A al presente schema di provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale dello stesso, che sostituiscono integralmente le Linee guida precedentemente approvate con D.G.R. n. 1763-2010;
- Di dare atto che le Linee Guida approvate con il presente schema di provvedimento rappresentano lo strumento diretto a sistematizzare l'attività di natura tecnica, preliminare e propedeutica alla partecipazione regionale al 'Sistema delle Conferenze'.
- Di disporre che i Direttori dei Dipartimenti, o delle equivalenti strutture individuate dal modello organizzativo regionale, assicurino l'applicazione delle Linee Guida di che trattasi e procedano alla tempestiva individuazione del "Referente di Dipartimento per il Sistema delle Conferenze", cui saranno attribuite le funzioni individuate dalle Linee Guida approvate con il presente schema di provvedimento.
- Di disporre la pubblicazione del presente schema di provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 13/1994 s.m.i.;

- Di dare mandato alla Segreteria Generale della Presidenza di trasmettere il presente schema di provvedimento ai Direttori di Dipartimento e delle Strutture equiparate, ai Dirigenti di Sezione e di Servizio;
- Di dare mandato alla Segreteria Generale della Presidenza di pubblicare il presente schema di provvedimento nella sua interezza – entro 30 giorni dall’approvazione – nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, Sottosezione “Disposizioni generali/Atti generali/Atti amministrativi generali” del sito web istituzionale dell’Amministrazione regionale, al fine di garantirne la massima trasparenza e diffusione.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che la seguente proposta di deliberazione, dagli stessi predisposta ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

L’incaricato della P.O.

“Rapporti con le Regioni e gli organi centrali e periferici dello Stato”

Dott. ssa Eufemia D’Agostino

La Dirigente della Sezione

Affari Istituzionali e Giuridici

Dott.ssa Rossella Caccavo

Il Segretario Generale della Presidenza

Dott. Roberto Venneri

Il Presidente della Giunta Regionale

Dott. Michele Emiliano

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di condividere quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- Di approvare le “Linee Guida per la partecipazione della Regione Puglia al Sistema delle Conferenze”,

riportate in Allegato A al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale dello stesso, che sostituiscono integralmente le Linee guida precedentemente approvate con D.G.R. n. 1763-2010;

- Di dare atto che le Linee Guida approvate con il presente provvedimento rappresentano lo strumento diretto a sistematizzare l'attività di natura tecnica, preliminare e propedeutica alla partecipazione regionale al 'Sistema delle Conferenze'.
- Di disporre che i Direttori dei Dipartimenti, o delle equivalenti strutture individuate dal modello organizzativo regionale, assicurino l'applicazione delle Linee Guida di che trattasi e procedano alla tempestiva individuazione del "Referente di Dipartimento per il Sistema delle Conferenze", cui saranno attribuite le funzioni individuate dalle Linee Guida approvate con il presente provvedimento.
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 13/1994 s.m.i.;
- Di dare mandato alla Segreteria Generale della Presidenza di trasmettere il presente provvedimento ai Direttori di Dipartimento e delle Strutture equiparate, ai Dirigenti di Sezione e di Servizio;
- Di dare mandato alla Segreteria Generale della Presidenza di pubblicare il presente provvedimento nella sua interezza – entro 30 giorni dall'approvazione – nella Sezione "Amministrazione Trasparente", Sottosezione "Disposizioni generali/Atti generali/Atti amministrativi generali" del sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale, al fine di garantirne la massima trasparenza e diffusione.

Il Segretario Generale della Giunta

Giovanni Campobasso

Il Presidente della Giunta

Michele Emiliano

ALLEGATO A

LINEE GUIDA PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA AL SISTEMA DELLE CONFERENZE

1. IL SISTEMA DELLE CONFERENZE: GENESI E FUNZIONI

Il "Sistema delle Conferenze" (Conferenza delle Regioni e Province Autonome, Conferenza Stato-Regioni, Conferenza Unificata) costituisce ad oggi - nella cornice del Titolo V della Costituzione e del riparto di competenze di cui al relativo art. 117 - il principale strumento di confronto e coordinamento fra lo Stato e le autonomie territoriali nonché di interlocuzione istituzionale interregionale.

La **Conferenza delle Regioni e delle Province autonome**, costituita a Pomezia il 16 gennaio 1981 dai Presidenti delle Regioni e Province autonome con l'obiettivo "*di concorrere al superamento delle inerzie e delle resistenze che impediscono al sistema delle autonomie, regionali e locali, di esprimere appieno le proprie potenzialità di apporto per il risanamento e lo sviluppo economico e sociale del Paese*", si configura quale organismo di coordinamento politico fra i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome che - come riportato nel relativo Atto costitutivo - "*opererà per definire linee comuni di iniziativa e di azione su temi di generale interesse delle Regioni stesse, ritenendosi punto di riferimento e di coordinamento anche di tutta una serie di collegamenti interregionali già in atto in diversi settori*".

La **Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Conferenza Stato-Regioni)**, istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 1983, rappresenta il primo vero e proprio raccordo istituzionale tra Stato e Regioni. La Conferenza Stato-Regioni è stata successivamente istituzionalizzata con la L. n. 400/1988, che le ha attribuito compiti di informazione, consultazione e raccordo in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale.

Con le riforme amministrative della seconda metà degli anni novanta del Novecento (L. n. 59/1997), il ruolo delle autonomie territoriali si è ulteriormente rafforzato, ponendo l'esigenza di ampliare gli strumenti di raccordo tra i diversi livelli di potere. In tal senso il D.lgs. n. 281/1997, nel ridisegnare le funzioni della Conferenza Stato-Regioni, ha previsto anche due nuovi organi collegiali: la **Conferenza Stato-città ed autonomie locali** – organo di raccordo tra lo Stato e le autonomie locali – ed un organo risultante dall'unione della Conferenza Stato-Regioni con la Conferenza Stato-città e autonomie locali (la **c.d. Conferenza unificata**), per le materie e i compiti di interesse comune. In virtù del D.lgs. n. 281/1997, alla

Conferenza Stato-Regioni non spettano solo funzioni di informazione, consultazione e raccordo, ma anche - al fine di garantire la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale - l'espressione di pareri sugli schemi di atti normativi proposti dal Governo nelle materie di competenza regionale e sui disegni di legge finanziaria e della c.d. legge comunitaria, oltre che l'adozione di intese e accordi tra lo Stato e gli enti territoriali nelle materie di interesse comune.

La **Conferenza Unificata** - istituita con il citato D.Lgs. n. 281/1997 quale sommatoria della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-città - opera al fine di favorire la cooperazione tra l'attività dello Stato e del sistema delle autonomie e di esaminare le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, risultando competente in tutti i casi in cui Regioni, Province, Comuni e comunità montane, ovvero la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-Città e autonomie locali siano chiamate a esprimersi su un medesimo oggetto. In base all'art. 9, co. 1 del citato D.Lgs. 281/1997, infatti, la Conferenza Unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti, in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle Regioni, alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane.

La **funzione consultiva** delle Conferenze nei confronti del Governo si esplica attraverso l'espressione di pareri. La Conferenza Stato-Regioni, in particolare, è sentita obbligatoriamente su tutti gli schemi di disegni di legge, di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie che risultino di interesse delle Regioni e Province autonome, oltre che in tutti i casi in cui ciò sia previsto da specifiche disposizioni normative (art. 2.3 del D.lgs. 281/1997): il parere della Conferenza è obbligatorio ma non vincolante, e deve essere formulato nei venti giorni successivi alla trasmissione del provvedimento da parte del Governo (termine ordinatorio).

Alla funzione consultiva delle Conferenze si affianca una intensa **attività di raccordo e di concertazione** volta ad armonizzare l'azione statale e quella regionale, che si sostanzia prevalentemente nella stipula di Intese ed Accordi.

La Conferenza Stato-Regioni può sancire Intese, su proposta del Governo, in tutti i casi in cui la legislazione vigente lo prevede (c.d. *Intesa "debole"*): tali Intese si perfezionano con l'assenso da parte del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. Qualora l'Intesa non sia raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta in cui è posta all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con una deliberazione motivata (art. 3.3 D.lgs. 281/97). In caso di motivata urgenza, il Consiglio dei Ministri può provvedere senza il rispetto delle procedure dell'Intesa, e il provvedimento viene sottoposto all'esame della Conferenza Stato-Regioni entro i quindici giorni successivi (art.3.4 D.lgs. 281/97).

La Legge n. 131 del 2003, tuttavia, ha previsto che il Governo possa anche promuovere la stipula di Intese dirette a favorire l'armonizzazione delle legislazioni nazionali e regionali o il raggiungimento di posizioni

unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni: in tal caso, senza l'assenso delle Regioni e Province autonome il Governo non può procedere (c.d. *Intesa "forte"*).

Altro strumento attraverso il quale Governo e Regioni coordinano l'esercizio delle rispettive competenze e lo svolgimento di attività di interesse comune in attuazione del principio di leale collaborazione è l'Accordo, finalizzato alla realizzazione di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa. L'Accordo prevede l'assenso unanime da parte del Governo e dei Presidenti delle Regioni e Province autonome (artt. 4 e 9.2 del D.lgs. 281/1997).

2. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE CONFERENZE_

La **Conferenza delle Regioni e delle Province autonome**, composta dai Presidenti delle Regioni e Province autonome italiane, è la sede ufficiale dell'interlocuzione istituzionale interregionale nella quale sono definite posizioni comuni su temi di interesse delle Regioni e vengono elaborati documenti e proposte da presentare al Governo, al Parlamento, agli altri organismi centrali dello Stato, alle Istituzioni Europee ed alle Autonomie locali.

Il Regolamento di organizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, approvato nella seduta del 9 giugno 2005 e successivamente aggiornato con le Linee interpretative del 16 giugno 2005 e con le Indicazioni del 22 settembre 2005 e del 17 settembre 2015, all'art. 1.1 indica come di seguito le finalità della Conferenza: a) definire e promuovere posizioni comuni su temi di interesse delle Regioni; elaborare e approvare documenti e proposte al fine di rappresentarle al Governo e al Parlamento e agli altri organismi centrali dello Stato e alle istituzioni comunitarie; b) predisporre pareri e basi di intesa in osservanza della legislazione vigente (ai pareri possono essere aggiunte raccomandazioni o emendamenti, il cui accoglimento può condizionare il tipo di parere); c) favorire il raccordo con le autonomie locali a livello nazionale.

Per quanto concerne i rapporti della Conferenza con il Governo, la Conferenza è la sede di confronto che consente al Governo di acquisire l'avviso delle Regioni sui più importanti atti amministrativi e normativi di interesse regionale.

Il rapporto della Conferenza delle Regioni e Province Autonome con il Parlamento si sviluppa attraverso il confronto con le Commissioni parlamentari in merito a disegni di legge e decreti legislativi di iniziativa dell'esecutivo o su progetti di legge d'iniziativa dei parlamentari. La forma di confronto è data dalle *audizioni* previste nei regolamenti parlamentari.

I rapporti della Conferenza delle Regioni e Province autonome con l'Unione europea sono principalmente veicolati attraverso la partecipazione ai lavori del Comitato delle Regioni o alle consultazioni aperte dalla Commissione europea. In particolare, la Conferenza designa i componenti per le Regioni e le Province autonome al Comitato delle Regioni secondo la procedura prevista dall'articolo 27 della Legge n. 234 del 2012, e discute dei progetti di parere presentati da tali componenti.

La Conferenza delle Regioni e Province Autonome partecipa inoltre al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) tramite il suo Presidente, che ne è membro permanente. Il Presidente può delegare la partecipazione in rappresentanza della Conferenza, mentre i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, o loro delegati, possono essere chiamati a partecipare al Comitato su questioni di specifico interesse dei rispettivi Enti.

Costituiscono articolazioni della Conferenza, ai sensi degli artt. 2 e seg. del suddetto Regolamento di organizzazione: a) l'Assemblea; b) il Presidente; c) il Vicepresidente; d) Ufficio di Presidenza; e) le Commissioni.

L'Assemblea, ai sensi dell'art. 3 del medesimo Regolamento, è composta dai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome. Ciascun Presidente può essere accompagnato o farsi rappresentare nelle sedute da un componente della Giunta, il quale dichiara a verbale di essere stato delegato dal Presidente stesso.

L'art. 4 del Regolamento dispone poi che le riunioni dell'Assemblea sono convocate dal Presidente o su richiesta di almeno tre Presidenti di Regione o Province autonome, l'ordine del giorno della riunione è formulato dal Presidente dell'Assemblea e ogni Presidente può richiedere l'iscrizione di una questione all'ordine del giorno. Le Regioni impossibilitate a partecipare alle sedute dell'Assemblea con propri rappresentanti possono esprimere loro posizioni per iscritto, che vengono comunicate ai presenti.

Al fine di assicurare efficienza all'attività della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l'art. 7 del Regolamento della Conferenza ha disposto l'istituzione di n. 11 Commissioni istruttorie, individuate in base a gruppi di materie omogenee di competenza delle Regioni e Province Autonome, cui sono state successivamente aggiunte n. 4 Commissioni speciali, di seguito elencate:

Commissioni istruttorie :

- I Commissione Affari istituzionali e generali
- II Commissione Affari finanziari
- III Commissione Affari europei e internazionali
- IV Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del territorio
- V Commissione Ambiente ed Energia
- VI Commissione Beni e Attività culturali
- VII Commissione Salute
- VIII Commissione Politiche sociali
- IX Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca
- X Commissione Politiche agricole
- XI Commissione Attività produttive

Commissioni speciali :

- Protezione civile
- Agenda Digitale


- Immigrazione e italiani all'estero
- Turismo e industria alberghiera.

Le Commissioni, che sono formate dagli Assessori delle Regioni e Province autonome designati dai rispettivi Presidenti, uno dei quali con funzioni di Coordinatore e uno con funzioni di Coordinatore vicario, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di funzionamento della Conferenza espletano i seguenti compiti: a) assumono determinazioni sugli argomenti di competenza della Commissione messi all'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea, e su ogni altro argomento loro assegnato dal Presidente della Conferenza; b) formulano proposte all'Assemblea attinenti le materie di rispettiva competenza; c) formulano le proposte di designazione negli Organismi a composizione mista di competenza della Commissione.

Le Commissioni si riuniscono, almeno una volta al mese, su convocazione dei Coordinatori o, in caso di loro impedimento, dei Coordinatori vicari, che fissano l'ordine del giorno delle sedute.

Le suddette Commissioni, per espressa previsione dell'art. 7.12 del Regolamento della Conferenza, si avvalgono dell'assistenza tecnica di dirigenti e funzionari delle Regioni e Province Autonome e della Segreteria della Conferenza stessa. Questi ultimi possono partecipare alle sedute delle Commissioni senza diritto di voto e hanno facoltà di parola, se interpellati dagli Assessori presenti.

Al perfezionamento della volontà delle Regioni in sede di Conferenza si giunge dopo un'intensa attività svolta dapprima a livello tecnico (nelle riunioni tecniche interregionali - cd. "Coordinamenti tecnici", a cui partecipano i tecnici delle Regioni) e successivamente a livello politico (nelle riunioni delle Commissioni, a cui prendono parte i rappresentanti politici delle Regioni), secondo l'iter efficacemente schematizzato con diagrammi di flusso dal CINSEDO nel Dossier su "Funzionamento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome" del dicembre 2015 (pag. 8) e di seguito riportato .



La **Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (Conferenza Stato-Regioni)**, "sede privilegiata" della negoziazione politica tra le Amministrazioni centrali e il sistema delle autonomie regionali, è volta a favorire la cooperazione tra l'attività dello Stato e quella delle Regioni e Province autonome.

La Conferenza Stato-Regioni si esprime sulle linee generali dell'attività normativa (sia del Governo che del Parlamento) ed amministrativa statale che interessano direttamente le Regioni, ivi compresi gli obiettivi di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, sull'elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali - attraverso un'apposita sessione comunitaria della Conferenza - , su tutti gli argomenti per i quali il Presidente del Consiglio reputi opportuno acquisire il parere della Conferenza; la Conferenza ha potere di nomina dei responsabili di enti ed organi che svolgono attività o prestano servizi strumentali all'esercizio delle funzioni concorrenti di Governo, Regioni e Province autonome; la Conferenza ha il potere di deliberare nell'ambito delle materie indicate dalla legge.

L'attività della Conferenza Stato-Regioni, come regolata dal D.Lgs. 281/1997, si estrinseca in:

- Pareri;
- Intese;
- Deliberazioni;
- Accordi;
- Raccordo, informazione e collaborazione Stato-Regioni;
- Interscambio di dati e informazioni;
- Istituzione di comitati e gruppi di lavoro;
- Designazioni di rappresentanti regionali.

La Conferenza Stato-Regioni è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o su delega, ove nominato, dal Ministro degli Affari regionali, ed è composta, oltre che dal Presidente del Consiglio e dal Ministro per gli Affari regionali, dai Presidenti di tutte le Regioni italiane e le Province autonome, eventualmente dai Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno e da rappresentanti di Amministrazioni dello Stato e di Enti pubblici, a seconda delle materie trattate.

Nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni e per le determinazioni di quest'ultima, vengono rappresentati dal Presidente della Conferenza delle Regioni gli esiti delle riunioni e le posizioni assunte – sui singoli temi oggetto di discussione – dalla stessa Conferenza delle Regioni e Province Autonome.

L'iter istruttorio dei provvedimenti di competenza della Conferenza Stato-Regioni è il seguente: alle riunioni tecniche Stato-Regioni, convocate ai fini dell'istruttoria dei provvedimenti e comunemente denominate "gruppi misti", partecipano i Rappresentanti delle Regioni e i Rappresentanti delle Amministrazioni centrali proponenti il provvedimento. Le convocazioni di tali riunioni sono inviate ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, mentre la documentazione inerente alle Conferenze Stato-Regioni viene inviata dalla Segreteria del Dipartimento degli Affari regionali a ciascun referente per Regione.

La **Conferenza Unificata**, costituita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, partecipa ai processi decisionali che coinvolgono materie di competenza congiunta dello Stato e delle Regioni, al fine di favorire la cooperazione tra l'attività statale e il sistema delle autonomie.

La Conferenza Unificata è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli Affari Regionali ove nominato, e ne fanno parte il Ministro dell'economia e finanze, il Ministro delle infrastrutture, il Ministro della salute, il Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome, il Presidente dell'ANCI, il Presidente dell'UPI.

Nell'ambito della Conferenza Unificata e per le determinazioni di quest'ultima, vengono rappresentati dal Presidente della Conferenza delle Regioni gli esiti delle riunioni e le posizioni assunte – sui singoli temi oggetto di discussione – dalla stessa Conferenza delle Regioni e Province Autonome.

L'iter istruttorio dei provvedimenti di competenza della Conferenza Unificata è il medesimo della Conferenza Stato-Regioni: alle riunioni tecniche Stato-Regioni-Autonomie Locali, convocate ai fini dell'istruttoria dei provvedimenti e comunemente denominate "gruppi misti", partecipano i Rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali e i Rappresentanti delle Amministrazioni centrali proponenti il provvedimento. Le convocazioni di tali riunioni sono inviate ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la documentazione inerente alla Conferenza Unificata viene inviata dalla Segreteria del Dipartimento degli Affari regionali a ciascun referente per Regione.

3. IL REFERENTE REGIONALE DEL SISTEMA DELLE CONFERENZE_

Al fine di garantire una partecipazione incisiva della Regione Puglia nell'ambito del "Sistema delle Conferenze" come innanzi descritto, il **Referente regionale del Sistema delle Conferenze** - rappresentato dal Segretario Generale della Presidenza della Regione Puglia, supportato dalla Sezione Affari Istituzionali e Giuridici - assicura l'attività di coordinamento attraverso lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- Comunicazione al Presidente, agli Assessori, ai Direttori di Dipartimento, ai Dirigenti di Sezione ed ai Referenti di Dipartimento delle **convocazioni delle sedute, ordinarie e straordinarie**, di Conferenza delle Regioni e Province Autonome, Conferenza Stato-Regioni e Conferenza Unificata, con indicazione del relativo ordine del giorno e trasmissione della documentazione istruttoria.
- Trasmissione agli Assessori, ai Direttori di Dipartimento, ai Dirigenti di Sezione ed ai Referenti di Dipartimento delle **proposte di provvedimento**, unitamente ad eventuali pareri, revisioni e/o documentazione istruttoria, sulle quali saranno chiamati ad esprimere il proprio parere durante le riunioni tecniche e politiche in cui si articolano i lavori della Conferenza delle Regioni.

- Invio agli Assessori, ai Direttori di Dipartimento, ai Dirigenti di Sezione e ai Referenti di Dipartimento delle **convocazioni delle riunioni politiche** (Commissioni) calendarizzate (le convocazioni delle riunioni tecniche sono inviate alle strutture regionali – *rationae materiae* – direttamente dai Coordinamenti tecnici).
- Invio agli Assessori, ai Direttori di Dipartimento, ai Dirigenti di Sezione e ai Referenti di Dipartimento degli **esiti delle sedute delle Conferenze**, unitamente alla documentazione approvata.

4. I REFERENTI DI DIPARTIMENTO_

Al fine di garantire la tempestività ed efficacia dei flussi di informazioni relativi al Sistema delle Conferenze, all'interno di ciascun Dipartimento dovrà essere individuato un "**Referente di Dipartimento per il Sistema delle Conferenze**", con funzioni di raccordo sia interne al Dipartimento che con il Referente regionale del Sistema delle Conferenze.

In particolare, il Referente di Dipartimento dovrà svolgere i seguenti compiti:

- Curare i **rapporti con i Coordinamenti tecnici della/e Commissione/i di riferimento** in seno alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, assicurando la correttezza e tempestività del flusso di informazioni diretto ai Dirigenti di Sezione e di Servizio.
- Informare sistematicamente l'Assessore di riferimento ed il Referente regionale del Sistema delle Conferenze in merito alla **partecipazione da parte di tecnici del Dipartimento alle riunioni tecniche** di pertinenza della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
- Assicurare che il Presidente e/o l'Assessore di riferimento ricevano adeguato **supporto tecnico nell'ambito delle sedute politiche delle Commissioni** della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
- Inviare - previa condivisione tra l'Assessore di riferimento, il Direttore di Dipartimento e i Dirigenti interessati - al Referente regionale del Sistema delle Conferenze, almeno due giorni prima di ciascuna seduta, una **scheda informativa in cui sia indicata la posizione tecnica e politica** in merito ai punti all'ordine del giorno delle Conferenze rientranti nella competenza del Dipartimento.